

**SINTESI DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 68 del 22.05.2015  
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE"**

Il 29.05.2015 è entrata in vigore la Legge n. 68 del 22.05.2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (v. G.U. Serie generale n. 122 del 28.05.2015). L'intervento normativo estende la tutela penale dell'ambiente, mediante l'introduzione di nuove fattispecie di reato nel Codice penale, ma interviene altresì a modificare/integrare vari articoli del Codice Penale, del D.Lgs. n. 152/06 e di altre fonti normative, con l'obiettivo di individuare strumenti e procedure atti a migliorare e rendere più efficace l'azione penale in campo ambientale. A seguire, si riporta una sintesi dei contenuti della legge per agevolarne la lettura, unitamente ad alcuni primi orientamenti interpretativi.

**A) DELITTI AMBIENTALI DI NUOVA INTRODUZIONE**

La L. 68/2015 ha inserito nel Codice Penale (Libro Secondo) un nuovo Titolo, il VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l'ambiente. Le nuove fattispecie di reato previste sono le seguenti:

**1) Inquinamento ambientale:**

Ai sensi dell'art. 452-bis) C.P., è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Sono previste delle aggravanti di pena nei seguenti casi:

- quando l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-bis, ult. Comma);
- in caso di morte o lesioni personali (tranne nei casi in cui si determini una malattia di durata inferiore a venti giorni) come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (v. 452-ter C.P).

Sono previste invece diminuzioni di pena:

- nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);
- e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi soltanto il pericolo di inquinamento ambientale (v. art. 452-quinquies, co. 2).

**2) Disastro ambientale:**

Ai sensi dell'art. 452-quater) C.P, fuori dai casi previsti dall'art. 434 (disastro innominato), è sanzionato con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, definito, alternativamente, come:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali,
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sono previste aggravanti di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-quater, ult. comma)

Diminuzioni di pena sono previste:

- nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);
- e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi il pericolo di disastro (v. art. 452-quinquies, co. 2).

### **3) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività:**

Ai sensi dell'art. 452-sexies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Aggravanti di pena sono previste nel caso in cui dal fatto derivi:

- pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

### **4) Impedimento del controllo:**

L'art. 452-septies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

### **5) Omessa bonifica:**

L'art. 452-terdecies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

## **B) INTRODUZIONE DI UNA NUOVA PARTE (VI-BIS) NEL D.LGS. 152/06 (POTERE DI PRESCRIZIONE)**

L'art. 1, co. 9, L. 68/2015 dispone l'inserimento all'interno del D.lgs. n.152/06, di una Parte Sesta-bis dedicata all'estinzione di determinati reati contravvenzionali in materia ambientale previsti dallo stesso decreto legislativo, mediante adempimento di prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e pagamento di una somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria.<sup>1</sup> Tali disposizioni, richiamate sinteticamente a seguire, ricalcano l'analoga procedura prevista dal D.lgs. 758/94 per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, presentando tuttavia alcuni adattamenti dovuti alla peculiarità della materia ambientale:

a) il campo di applicazione della procedura di estinzione dei reati riguarda le sole ipotesi contravvenzionali previste dal D.Lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (v. art. 318-bis, D.Lgs. 152/06);<sup>2</sup>

b) la procedura viene avviata dall'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del C.p.P e altresì dalla polizia giudiziaria", fermo restando l'obbligo di riferire al Pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi

1 Si noti, che a differenza di quanto risulta dal titolo "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale" la parte VI contiene norme applicabili soltanto a determinate fattispecie penali e non anche ad illeciti amministrativi.

2 Si ricorda che ai sensi degli artt. 17 e 39 C.P. i reati si distinguono in contravvenzioni e delitti sulla base delle diverse specie di pene. In particolare le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda, mentre i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione o della multa.

dell'art. 347 C.p.P (v. art 318-ter);

c) nel caso in cui il Pubblico ministero prenda notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceva da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, affinché provvedano agli adempimenti di cui a seguire (articoli 318-ter e 318-quater);

d) le prescrizioni sono impartite dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Prima di essere impartite al contravventore, è previsto che le prescrizioni siano "asseverate tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata" (v. art. 318-ter);

e) il termine per la regolarizzazione può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione. La proroga deve essere adottata con provvedimento motivato, da comunicarsi immediatamente anche al Pubblico ministero (art. 318-ter);

f) l'organo accertatore, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati (art. 318-quater):

Ø in caso di adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa e nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, comunica al Pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma;

Ø in caso di inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione;

g) il procedimento per la contravvenzione viene sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del C.p.P. fino al momento in cui il PM riceve una delle comunicazioni di cui sopra. Da sottolineare, che la sospensione del procedimento penale non preclude l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagini preliminari, né i sequestri preventivi (art. 318-sexies);

h) la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento della somma prevista. Conseguentemente, il PM ne richiede l'archiviazione (art. 318-septies);

i) nei casi in cui il contravventore abbia provveduto:

Ø all'adempimento in ritardo rispetto al termine prescritto ma comunque congruo a norma dell'art. 318-quater;

Ø alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza,

tali circostanze sono valutate dal giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis CP (oblazione).

j) è, infine, previsto che le norme di cui sopra non si applichino ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche al D.lgs 152/09 (29.05.2015).

## C) ULTERIORI MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE

Oltre alle disposizioni richiamate sopra, la L. 68\2015 dispone le seguenti ulteriori modifiche normative:

### **1. Modifiche all'art. 257 D.Lgs. 152/06 (Bonifica dei siti):**<sup>3</sup>

si tratta di modifiche di raccordo e coordinamento rispetto all'introduzione dei nuovi delitti ambientali. In particolare:

- al primo comma dell'art. 257, D.Lgs. 152/06, è stata inserita la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Mediante tale modifica è stata limitata la fattispecie di reato ivi prevista ai soli casi di omessa bonifica secondo progetto. In tal modo, le diverse condotte omissive dovranno essere ricondotte alla nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 452-terdecies, C.P.
- all'ultimo comma dell'art. 257, D.Lgs. 152/06, la condizione di non punibilità conseguente all'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e ss. è stata riferita alle sole «contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1» e non più genericamente ai «reati». Con tale modifica sono state escluse dalla condizione di non punibilità tutte le ipotesi di delitto di nuova introduzione.

### **2. Ordine di ripristino dello stato dei luoghi:**

Il nuovo articolo 452-duodecies C.P. prevede che in caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-bis del C.P. il giudice deve ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, la cui esecuzione va posta a carico del condannato e, in caso di insolvibilità dello stesso, delle persone giuridiche di cui all'art. 197 cod. pen. (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). E' previsto inoltre che al ripristino dello stato dei luoghi si applichino le disposizioni di cui al titolo II della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **3. Nuove norme in materia di confisca:**

Ø Il nuovo articolo 452-undecies C.P. prevede che, in tutti i casi di condanna o applicazione pena a seguito di patteggiamento per i reati di:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis);
- disastro ambientale (art. 452-quater);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
- impedimento del controllo (art. 452-septies);
- associazioni per delinquere di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. aggravate ai sensi dell'art. 452-octies,

è sempre ordinata la misura di sicurezza patrimoniale della confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

E' altresì previsto che i beni confiscati o i loro proventi siano messi nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni competenti per la bonifica dei luoghi e vincolati al relativo uso.

La confisca non trova applicazione qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Ø Un'altra ipotesi di confisca è prevista dall'art. 1, co. 3, L. 68, di modifica dell'art. 260 D.Lgs. 152\06 (traffico illecito di rifiuti) mediante l'inserimento di un comma 4-bis. La disposizione prevede che debba sempre essere ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che

---

<sup>3</sup> Si ricorda che l'art. 257 D.Lgs. 152/06 sanzionava già la condotta di chi provocasse inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e ss. del D.Lgs. 152/06.

costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Ø Infine, l'art. 1, co. 4, L. 68/15, modifica l'articolo 12-sexies, co. 1, D.L. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, inserendovi il riferimento ai delitti di cui agli artt. 452-quater (disastro ambientale), e 452-octies, comma 1 (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali), nonché dell'art. 260 d.lgs. 152/06 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). La conseguenza è che, in caso di condanna o patteggiamento, per questi reati andrà sempre disposta la confisca «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

#### **4. Introduzione di circostanze aggravanti ambientali:**

Il nuovo art. 452-novies C.P. introduce specifiche aggravanti applicabili in tutti i casi in cui un fatto già previsto come reato, sia commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente ora contemplati dal codice penale, dal d.lgs. 152/06 e da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, nonché, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi la violazione di una o più norme previste dal d.lgs. 152/06 o da altra legge che tutela l'ambiente. La disposizione stabilisce altresì che, in ogni caso, il reato è procedibile d'ufficio.

#### **5. Introduzione di diminuzioni di pena per ravvedimento operoso:**

Il nuovo art. 452-decies C.P. prevede la possibilità di diminuzione delle pene per i delitti ambientali di:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) aggravata ai sensi del nuovo articolo 452-octies,
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 d.lgs. 152/06,

in favore di chi:

- Ø si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori
- Ø prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;
- Ø aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

L'art. 452-decies, comma 2, prevede inoltre la possibilità di richiedere al giudice, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui sopra, in corso di esecuzione. In tali casi il corso della prescrizione viene sospeso.

#### **6. Ampliamento art. 32 C.P. in materia di pene accessorie:**

L'art. 1, co. 5, L. 68/2015 inserisce i delitti di inquinamento (art. 452-bis), disastro ambientale (art. 452-quater), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), impedimento al controllo (art. 452-septies) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs 152/06) tra i reati che comportano, in caso di condanna, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

#### **7. Raddoppio dei termini di prescrizione:**

L'art. 1, co. 6, L. 68/15 modifica l'art. 157 cod. pen., raddoppiando i termini di prescrizione per tutti i delitti compresi nel Titolo VI-bis di nuova introduzione.

#### **8. Modifiche alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche :**

L'art. 1, co. 8, L. 68/15 modifica l'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, prevedendo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite ai nuovi delitti contro l'ambiente di:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis e 452-quinquies);

- disastro ambientale (art. 452-quater e 452-quinquies);
- delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies).

E' inoltre previsto che in caso di condanna per i delitti di inquinamento (art. 452-bis) e disastro ambientale (art. 452-quater), oltre alle sanzioni pecuniarie, siano applicate anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 231/2001. <sup>4</sup>

### **9. Inasprimento sanzioni sul commercio di animali e vegetali in via di estinzione:**

L'art. 2 della L. 68/15 interviene ad inasprire le sanzioni amministrative e penali già previste dalla L. 150/1992.

## **D) PRIMI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI**

La lettura delle disposizioni della L. 68/2015 descritte nei paragrafi precedenti presenta, per più aspetti, dubbi e oggettive difficoltà interpretative, oltre che alcune incertezze circa la congruenza delle novità introdotte. Su molti di questi aspetti è presumibile un ampio apporto della giurisprudenza se non addirittura possibili precisazioni normative dello stesso legislatore.

Quelli che seguono sono alcuni primi orientamenti interpretativi che si ritiene necessario fornire per una omogenea lettura della legge da parte degli operatori di ARPAT. Tali indicazioni potranno pertanto trovare integrazione e/o modifica, anche a seguito dello svilupparsi dei rapporti con le Procure, oltre che, naturalmente, dell'intervento delle prime pronunce giurisprudenziali.

1. Per quanto riguarda il delitto di "Inquinamento", si ritiene utile sottolineare che lo stesso viene previsto come reato di evento a forma libera, esso infatti può consistere in qualunque condotta sia commissiva che omissiva che provochi una "compromissione o un deterioramento significativo e misurabile" dell'ambiente (espressione sostanzialmente coincidente con quella utilizzata per definire il "danno ambientale" dall'art. 300 del D.lgs. 152/06). In linea con la lettura che ne dà l'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione penale<sup>5</sup>, il concetto di "significatività" dovrebbe essere riferito a una situazione di chiara evidenza dell'evento dell'inquinamento in virtù della sua dimensione, mentre il concetto di "misurabilità" richiama la necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite, che ai parametri dell'alterazione.
2. In merito al termine "abusivamente" contenuto sia nel delitto di "inquinamento" (art. 452-bis, C.P.) che in quello di "disastro ambientale" (art. 452-quater, C.P.) oltre che in quello di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452-sexies, C.P.) è necessario ricordare che lo stesso non è da riferirsi unicamente a condotte "clandestine" intese come condotte prive dei titoli abilitativi necessari. Come messo in luce nei lavori parlamentari e come risulta anche dagli orientamenti della giurisprudenza riferiti ad altri reati in cui il termine è stato utilizzato<sup>6</sup>, sono infatti da ritenersi abusive tutte quelle condotte che avvengono in violazione delle norme vigenti nelle specifiche materie, pur in presenza di un titolo abilitativo (v. per es. attività riconducibili ad autorizzazioni scadute, o manifestamente illegittime o ancora non commisurate alle tipologie di attività autorizzate), secondo una logica di sviamento del potere riconosciuto dal titolo

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 9, D.lgs. 231/01 le sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi delle persone giuridiche dipendenti da reato possono consistere in:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<sup>5</sup> V. Relazione n. III/04/2015.

<sup>6</sup> V. per. es. Il termine "abusivamente" è presente nell'art. 260, D.lgs. 152/06.

abilitativo stesso.

3. Per quanto concerne l'ambito di applicazione dell'art. 318-bis, D.lgs 152/06 ed in particolare ai fini della valutazione circa il "danno o il pericolo di danno concreto e attuale" derivante dai reati contravvenzionali, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni orientative:

a) il concetto di danno dovrà essere riferito a qualunque "compromissione o deterioramento significativo e misurabile" riconducibile ai casi di inquinamento di cui all'art. 452-bis, C.P. o al "danno ambientale" di cui all'art. 300 del D.lgs. 152/06);

b) il concetto di "pericolo concreto e attuale" (già presente nelle norme relative alla bonifica dei siti inquinati v. Art. 245, D.lgs. 152/06 e, più in generale nella species del requisito dell'imminenza del pericolo, nell'art. 304, D.Lgs. 152/06 o più ampiamente nelle norme sui provvedimenti cautelari) dovrà essere riferito a circostanze di rischio non meramente eventuali, bensì rilevabili nella loro effettiva presenza e nella loro esistenza nel momento in cui si valutano (per la giurisprudenza, infatti, un pericolo è imminente, laddove il rischio del prodursi di un danno non è di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità).

Tabella per SCID

MACROARGOMENTO	Reati ambientali
ARGOMENTO	Tutti
COGENZA	1
PAROLE CHIAVE	Ecoreati, Codice Penale, prescrizioni
PRESENZA SU SITO ESTERNO	SI
OPPORTUNA NOTIZIA / ARPATNEWS	SI

